

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2001/496/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2001, relativa al regime applicabile al personale militare nazionale distaccato presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione** 11
- Regolamento (CE) n. 1340/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 12
- Regolamento (CE) n. 1341/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 169/2001 e porta a 70 000 tonnellate la gara permanente per la rivendita sul mercato interno di riso detenuto dall'organismo d'intervento italiano 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 1342/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2001 recante misure speciali che derogano al regolamento (CE) n. 174/1999, al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1291/2000 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 1343/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 449/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli** 16



Regolamento (CE) n. 1344/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2001 nel settore delle carni bovine	17
Regolamento (CE) n. 1345/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso	18
<hr/>	
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
Commissione	
2001/497/CE:	
* Decisione della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1539]	19
2001/498/CE:	
* Decisione della Commissione, del 19 giugno 2001, che modifica per l'ottava volta la decisione 95/124/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1627]	32
2001/499/CE:	
* Decisione della Commissione, del 3 luglio 2001, che modifica le decisioni 2000/639/CE e 2000/773/CE relative al contributo finanziario della Comunità ai programmi di sorveglianza della BSE presentati dagli Stati membri per il 2001 [notificata con il numero C(2001) 1748]	36
<hr/>	
Rettifiche	
* Rettifica del regolamento (CE) n. 1921/2000 della Banca centrale europea, del 31 agosto 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15) e il regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16) (BCE/2000/8) (GU L 229 del 9.9.2000)	40

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2001
relativa al regime applicabile al personale militare nazionale distaccato presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea

(2001/496/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 2

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

Durata del distacco

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

1. I militari distaccati possono essere distaccati per tre anni al massimo. In casi eccezionali, e tenuto conto di particolari mansioni da svolgere, il distacco può essere prolungato di un periodo non superiore a un anno.

considerando quanto segue:

Per tutta la durata del distacco essi garantiscono le loro prestazioni a tempo pieno.

(1) Il 22 gennaio 2001 il Consiglio ha adottato la decisione 2001/79/PESC che istituisce il comitato militare dell'Unione europea ⁽¹⁾.

2. La durata probabile del distacco è precisata, in occasione della messa a disposizione, nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

(2) Il 22 gennaio 2001 il Consiglio ha adottato la decisione 2001/80/PESC che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea ⁽²⁾.

(3) I membri dello Stato maggiore sono soggetti alle norme che saranno stabilite da una decisione del Consiglio.

3. Di norma, uno stesso militare può essere distaccato presso il Segretariato generale una sola volta. Tuttavia, un militare distaccato già oggetto di un distacco può essere nuovamente distaccato purché sia trascorso, salvo casi eccezionali, un periodo di almeno tre anni tra la fine del precedente distacco e il nuovo distacco, se le circostanze lo giustificano e d'accordo con il Segretario generale/Alto rappresentante.

(4) È quindi opportuno definire dette norme,

DECIDE:

CAPO I

Articolo 3

DISPOSIZIONI GENERALI

Mansioni

Articolo 1

Definizione

1. Le disposizioni del presente regime si applicano ai militari nazionali distaccati, in seguito denominati «militari distaccati», presso il Segretariato generale del Consiglio, in seguito denominato «Segretariato generale», ai sensi della decisione 2001/80/PESC.

1. Sotto l'autorità del Segretario generale/Alto rappresentante, i militari distaccati adempiono la missione, svolgono le mansioni ed esercitano le funzioni loro assegnate a norma dell'allegato della decisione 2001/80/PESC.

2. Le persone alle quali si applica detto regime devono essere, per tutta la durata del loro distacco, in servizio retribuito presso le forze armate di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Salvo mandato speciale conferito sotto l'autorità del Segretario generale/Alto rappresentante, i militari distaccati non possono in alcun modo impegnare il Segretariato generale nei confronti dell'esterno.

3. I militari distaccati devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.

Articolo 4

Livello, esperienza professionale, conoscenze linguistiche

1. Può essere distaccato presso il Segretariato generale ogni militare che svolga mansioni di concetto e di studio e dimostri un elevato grado di competenza per le mansioni da svolgere.

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2001, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 27 del 30.1.2001, pag. 7.

2. Il militare distaccato deve avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione europea e una conoscenza sufficiente di un'altra di queste lingue per quanto necessario allo svolgimento delle mansioni affidategli.

3. Nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, dev'essere stabilito il livello appropriato di nulla osta di sicurezza del militare distaccato, che non può essere inferiore a SEGRETO.

4. Il militare distaccato deve essere in possesso di una buona conoscenza dell'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione.

Articolo 5

Previdenza sociale

1. Prima del distacco l'amministrazione nazionale da cui dipende il militare da distaccare deve trasmettere al Segretario generale un certificato attestante che detto militare resta soggetto per tutto il periodo del distacco alla legislazione in materia di previdenza sociale applicabile all'amministrazione nazionale da cui dipende e che assume l'onere delle spese sostenute all'estero.

2. Dal giorno dell'entrata in servizio il militare distaccato è personalmente coperto contro i rischi d'infortunio, alle condizioni in vigore per il personale non statuario del Segretario generale.

Articolo 6

Interruzione o fine del distacco

1. Il distacco può essere interrotto previa autorizzazione del Segretario generale/Alto rappresentante e alle condizioni da questo fissate. Per tutta la durata di tale interruzione le indennità di cui agli articoli 12 e 13 non sono pagate. Le indennità di cui agli articoli 14 e 15 sono corrisposte unicamente se l'interruzione avviene su richiesta del Segretario generale/Alto rappresentante.

2. Si può porre fine ad un distacco se gli interessi del Segretariato generale o dell'amministrazione nazionale da cui dipende il militare distaccato lo rendono necessario, oppure per qualsiasi altro motivo debitamente giustificato.

CAPO II

DIRITTI E DOVERI

Articolo 7

1. Il militare distaccato deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta ai soli interessi del Consiglio.

2. Il militare distaccato deve astenersi dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano ledere la dignità della sua funzione.

3. Il militare distaccato che, nell'esercizio delle sue funzioni, debba esprimersi su una questione nei confronti della cui trattazione o soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza, è tenuto ad informare il capo del servizio a cui è stato assegnato.

4. Il militare distaccato è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Egli non deve comunicare in alcun modo ad una persona non idonea ad averne conoscenza documenti o informazioni non ancora resi pubblici. Anche dopo la cessazione dalle sue funzioni egli è tenuto ad osservare tale dovere.

5. Il militare distaccato non deve pubblicare né far pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l'attività dell'Unione europea senza aver previamente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le regole in vigore presso il Segretariato generale.

6. Il militare distaccato è soggetto alle norme di sicurezza vigenti presso il Segretariato generale.

7. Gli emolumenti derivanti da lavori eseguiti dal militare distaccato nell'esercizio delle sue funzioni sono versati al Segretariato generale.

8. Il militare distaccato è tenuto a risiedere nella sede di servizio o ad una distanza conciliabile con l'esercizio delle sue funzioni.

9. Il militare distaccato è tenuto ad assistere ed a consigliare la propria gerarchia. Egli è responsabile di fronte a detta gerarchia dello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate.

10. Si può porre fine ad un distacco senza preavviso in caso di grave mancanza agli obblighi, ai quali il militare distaccato è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione è adottata dal Segretario generale/Alto rappresentante dopo che l'interessato è stato messo in grado di presentare la propria difesa. Prima di adottare la decisione, il Segretario generale/Alto rappresentante ne informa il Rappresentante permanente dello Stato membro di cui il militare distaccato ha la cittadinanza. In seguito a tale decisione, le indennità di cui agli articoli 14 e 15 non sono corrisposte.

Prima della decisione di cui al primo comma, il militare distaccato può essere oggetto di una misura di sospensione in caso di grave mancanza addebitatagli dal Segretario generale/Alto rappresentante dopo che l'interessato sia stato messo in grado di presentare la propria difesa. Le indennità di cui agli articoli 12 e 13 non sono pagate per tutta la durata di tale sospensione che non può oltrepassare tre mesi.

Il Segretario generale/Alto rappresentante può segnalare alle autorità nazionali qualsiasi violazione, da parte del militare distaccato, del regime stabilito o delle norme contenute nella presente decisione.

Il militare distaccato continua ad essere soggetto alle norme disciplinari nazionali.

CAPO III

CONDIZIONI DI LAVORO*Articolo 8***Durata del lavoro — Orari**

1. Il militare distaccato è soggetto alle regole in vigore presso il Segretariato generale in materia di durata del lavoro e di orario.
2. Il militare distaccato non può tuttavia essere autorizzato ad esercitare la sua attività a metà tempo.

*Articolo 9***Congedi e giorni festivi**

Il militare distaccato è soggetto alle regole in vigore presso il Segretariato generale in materia di congedo ordinario, di congedo straordinario e di giorni festivi.

*Articolo 10***Gestione — Controllo**

La gestione ed il controllo dei giorni di congedo e degli orari sono di competenza dell'amministrazione del Segretariato generale.

CAPO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

A. Retribuzione

*Articolo 11***Comunicazione dell'importo dello stipendio versato dal datore di lavoro d'origine**

1. La Rappresentanza permanente dello Stato membro interessato comunica al Segretariato generale, per ciascun militare distaccato, l'importo dello stipendio annuo lordo che gli viene versato.
2. Tale informazione figura nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

B. Indennità

*Articolo 12***Indennità di soggiorno**

1. Il militare distaccato ha diritto, per tutta la durata del distacco, ad un'indennità di soggiorno giornaliera di 104,03 EUR. Tale indennità è versata mensilmente. Nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, si può tuttavia stabilire che tale indennità non sia corrisposta.
2. L'indennità continua ad essere versata anche nel corso di una missione, del congedo ordinario o del congedo straordi-

nario, nonché durante i giorni festivi ufficiali del Segretariato generale.

3. L'indennità è ridotta del 75 % se il luogo di assunzione è situato ad una distanza inferiore a 50 km dalla sede di servizio.
4. Al militare distaccato è versato, al momento dell'entrata in servizio, un anticipo corrispondente alle indennità dovutegli ai sensi del paragrafo 1 per il periodo compreso fra il giorno dell'entrata in servizio e l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello dell'entrata in servizio.

Il versamento comporta l'estinzione di qualsiasi diritto a nuove indennità per il periodo al quale esso corrisponde.

In caso di cessazione definitiva dalle funzioni presso il Segretariato generale prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo del versamento dell'anticipo, la frazione dell'importo di detto anticipo da versare al militare distaccato è soggetta a ripetizione dell'indebito proporzionalmente alla durata del periodo che non ha potuto essere effettuato.

5. L'indennità di soggiorno del militare distaccato può essere rivista in considerazione dell'andamento dei prezzi al consumo a Bruxelles.

*Articolo 13***Indennità forfettaria supplementare**

Tranne nel caso in cui il luogo di assunzione del militare distaccato sia situato ad una distanza inferiore a 50 km dalla sede di servizio, al militare distaccato viene corrisposta, se del caso, un'indennità forfettaria supplementare pari alla differenza tra, da un lato, lo stipendio annuo lordo che gli è versato dal suo datore di lavoro di origine (ad eccezione degli assegni familiari) aumentato dell'indennità di soggiorno corrispostagli dal Segretariato generale e, dall'altro, lo stipendio base del grado A 8, scatto 1, o B 5, scatto 1, in funzione della categoria statutaria alla quale il militare è comparato. Nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, si può tuttavia stabilire che tale indennità non sia corrisposta.

C. Rimborso delle spese

*Articolo 14***Spese di viaggio**

1. Se il militare distaccato non ha effettuato il trasloco del mobilio personale dal luogo di assunzione alla sede di servizio, ha diritto per sé al versamento mensile di un importo corrispondente al costo di un viaggio andata e ritorno dalla sede di servizio al luogo di assunzione. Il pagamento è effettuato alla fine di ogni mese oppure l'ultimo giorno di prestazioni se queste non coprono il mese per intero. L'importo è fissato forfettariamente, sulla base del costo del viaggio in treno (tariffa di prima classe) quando il viaggio di andata semplice non supera la distanza di 500 km. Se la distanza è superiore a 500 km o se l'itinerario abituale comporta la traversata di un mare, l'importo è fissato sulla base del costo del viaggio in aereo a tariffa ridotta (tariffa più economica praticata dalle compagnie nazionali che servono il luogo d'assunzione e la sede di servizio).

2. La tariffa considerata è quella in vigore all'ufficio viaggi del Segretariato generale il 1° gennaio dell'anno in corso. Questa tariffa è riveduta il 1° luglio per le destinazioni il cui costo avesse subito un aumento di più del 5 % dal 1° gennaio. Se le prestazioni terminano prima della fine del mese, l'importo è calcolato proporzionalmente al numero di giorni prestati.

3. Se il militare distaccato ha effettuato il trasloco del mobilio personale dal luogo di assunzione alla sede di servizio, ha diritto una volta all'anno al rimborso forfettario, per sé, per il coniuge e per i figli a carico, delle spese di viaggio di andata-ritorno dalla sede di servizio al luogo di assunzione secondo le regole e le condizioni in vigore presso il Segretariato generale.

4. Secondo le norme e le condizioni vigenti presso il Segretariato generale, il militare distaccato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio:

a) per sé stesso:

- all'inizio del suo distacco, dal luogo di assunzione alla sede di servizio,
- alla fine del distacco, dalla sede di servizio al luogo di assunzione;

b) per il coniuge e i figli a carico:

- in occasione del trasloco, dal luogo di assunzione alla sede di servizio,
- alla fine del suo distacco, dalla sede di servizio al luogo di assunzione.

5. Ai fini della presente decisione, è considerato luogo di assunzione il luogo in cui il militare distaccato esercitava le sue funzioni presso il suo datore di lavoro d'origine prima del distacco. La sede di servizio è il luogo in cui ha sede il servizio presso il quale è stato distaccato. Lo scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, deve menzionare espressamente detti luoghi.

6. Nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, si può stabilire che le spese di viaggio non siano a carico del Segretariato generale.

Articolo 15

Spese di trasloco

1. Il militare distaccato che debba trasferire la sua residenza nella sede di servizio può effettuare il trasloco del mobilio personale entro un termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in servizio, a condizione che la durata prevista per il suo distacco sia pari almeno a due anni e che il luogo di assunzione disti almeno 50 km dalla sede di servizio.

2. Le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale vengono rimborsate al militare distaccato secondo le regole e le condizioni in vigore presso il Segretariato generale.

3. Alla fine del distacco, il trasloco deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di cessazione dalle funzioni.

4. Nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, si può stabilire che le spese di trasloco non siano a carico del Segretariato generale.

Articolo 16

Missioni e spese di missione

1. Il militare distaccato può essere inviato in missione, nel rispetto dell'articolo 3.

2. Le spese di missione vengono liquidate secondo le regole e le condizioni in vigore per il rimborso delle spese di missione dei funzionari del Segretariato generale.

Articolo 17

Adeguamento del trattamento economico

1. Il trattamento economico di cui al presente capo applicato al militare distaccato non è rivedibile per tutta la durata del distacco.

2. Tuttavia, l'indennità forfettaria supplementare di cui all'articolo 13 è adeguata una volta l'anno e senza effetto retroattivo, in funzione dell'evoluzione dello stipendio base dei funzionari comunitari.

CAPO V

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E DI BILANCIO

Articolo 18

Fissazione delle dotazioni — Contratti

1. Le spese risultanti dal distacco di militari distaccati sono imputate al bilancio del Consiglio.

2. Il distacco viene effettuato mediante scambio di lettere tra il Segretario generale/Alto rappresentante ed il rappresentante permanente dello Stato membro interessato. Nello scambio di lettere vengono stipulati i nomi delle persone autorizzate ad adottare le modalità pratiche del distacco nell'ambito della presente decisione, nonché il versamento delle indennità di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15. Anche le lettere di prolungamento, di interruzione o di cessazione del distacco sono inviate dal Segretario generale/Alto rappresentante. Il militare distaccato si presenta il primo giorno del suo distacco presso il servizio competente della direzione generale dell'amministrazione e del protocollo per l'espletamento delle formalità amministrative di entrata in servizio. L'assunzione delle funzioni ha luogo, di massima, il primo giorno del mese.

Articolo 19

Liquidazione delle spese

I pagamenti sono effettuati dal servizio competente della direzione generale dell'amministrazione e del protocollo, in euro, su un conto aperto presso un istituto bancario in Belgio.

*Articolo 20***Spese di infrastruttura**

Le spese sostenute per creare condizioni di lavoro idonee per i militari distaccati (locali, mobilio, macchine ecc.) sono imputate agli stanziamenti di funzionamento del Consiglio.

Articolo 21

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 22

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1338/2001 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2001
che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽⁴⁾ dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la Banca centrale europea (BCE) e le Banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri partecipanti immettano in circolazione banconote denominate in euro e che gli Stati membri partecipanti emettano monete metalliche denominate in euro. È dunque necessario adottare rapidamente un sistema di protezione dell'euro dalla falsificazione, di modo che possa essere operativo prima dell'immissione in circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro.
- (2) Il meccanismo creato dall'atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione che istituisce un ufficio di polizia europeo (convenzione Europol) ⁽⁵⁾ e dalla decisione del Consiglio, del 29 aprile 1999, che estende il mandato dell'Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento ⁽⁶⁾ è ideato per lottare contro la falsificazione in generale.
- (3) Nella decisione quadro del 29 maggio 2000 relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro ⁽⁷⁾, il Consiglio ha preso provvedimenti per assicurare che l'euro sia tutelato

in modo adeguato per mezzo di efficaci misure di diritto penale.

- (4) Le misure da adottare in relazione alla protezione dell'euro dalla falsificazione riguardano la Comunità per le sue competenze attinenti alla moneta unica. La protezione giuridica dell'euro non può essere assicurata in modo soddisfacente soltanto dai singoli Stati membri, dato che le banconote e le monete in euro saranno messe in circolazione oltre i confini territoriali degli Stati membri partecipanti. Occorre pertanto adottare una normativa comunitaria che definisca talune misure necessarie alla circolazione delle banconote e delle monete in euro in condizioni atte ad assicurarne la protezione globale, effettiva ed omogenea da attività che possano pregiudicarne la credibilità e prendere così le misure adeguate affinché tutto sia predisposto in tempo utile anteriormente al 1° gennaio 2002.
- (5) È necessario definire o riprendere, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le definizioni esistenti di taluni concetti, quali segnatamente le attività di falsificazione dell'euro, i dati tecnici e statistici nonché le autorità nazionali competenti per le ricerche dirette a raccogliere e analizzare i dati relativi alle attività di falsificazione, compresi gli uffici centrali previsti dall'articolo 12 della convenzione di Ginevra.
- (6) Occorre assicurare che i dati tecnici e statistici relativi alle banconote false e alle monete false in euro, e per quanto possibile alle banconote non autorizzate, raccolti dalle autorità nazionali competenti, siano comunicati alla BCE consentendo alle autorità nazionali competenti così come, in funzione delle sue competenze, alla Commissione, di accedervi. Occorre inoltre prevedere che l'Europol vi avrà accesso in base ad un accordo tra quest'ultimo e la BCE.
- (7) Conformemente all'indirizzo della BCE, il Centro di analisi della contraffazione (CAC), istituito e gestito sotto l'egida di detta BCE ⁽⁸⁾, centralizza la classificazione e l'analisi dei dati tecnici relativi alle banconote false.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 264.

⁽²⁾ Parere del 3 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 19 del 20.1.2001, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

⁽⁵⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 149 del 28.5.1999, pag. 16 e rettifica GU C 229 del 12.8.1999, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 agosto 1998, relativo a talune disposizioni sulle banconote in euro, recante le modifiche apportate il 26 agosto 1999 (GU L 258 del 5.10.1999, pag. 32).

- (8) Il quadro tecnico per il trattamento delle monete false in euro, approvato dal Consiglio il 28 febbraio 2000, fa riferimento alla raccolta sistematica da parte della BCE di informazioni tecniche relative alla contraffazione dell'euro, l'istituzione — a livello europeo — di un Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) per l'analisi tecnica e la classificazione delle monete metalliche false denominate in euro e, a livello nazionale, dei Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC).
- (9) L'istituzione del CTSE è prevista a titolo temporaneo quale entità amministrativa separata ed indipendente nell'ambito della Zecca di Parigi, sulla base di uno scambio di lettere in data 28 febbraio e 9 giugno 2000 tra il Presidente del Consiglio e il Ministro delle finanze francese. I compiti di tale Centro devono essere definiti dal presente regolamento. Al momento opportuno il Consiglio deciderà in merito al futuro status e alla sede permanente del CTSE.
- (10) Occorre prevedere che le banconote false denominate in euro siano trasmesse per identificazione ai centri nazionali di analisi — CNA. Le monete metalliche false devono essere trasmesse ai CNAC.
- (11) È necessario prevedere che gli enti creditizi, nonché gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote e di monete, quali i cambiavalute, siano obbligati a ritirare dalla circolazione e trasmettere alle autorità nazionali competenti le banconote e le monete in euro riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false. Inoltre risulta necessario prevedere che gli Stati membri prendano disposizioni al fine di infliggere sanzioni che ritengono appropriate in caso di mancata osservanza dei rispettivi obblighi da parte degli enti summenzionati.
- (12) Occorre organizzare una cooperazione stretta e regolare tra le autorità nazionali competenti, la Commissione e la BCE per assicurare una protezione effettiva ed omogenea dell'euro, in particolare per quanto concerne gli scambi d'informazione ad eccezione dei dati a carattere personale, la cooperazione e la mutua assistenza tra le autorità comunitarie e nazionali, il sostegno scientifico e la formazione professionale. A tal fine la Commissione, lasciando impregiudicato il ruolo affidato alla BCE in materia di protezione dell'euro dalla falsificazione, proseguirà regolarmente, in seno ad un Comitato consultivo competente, le consultazioni con i principali operatori della lotta alla falsificazione dell'euro (in particolare la BCE, il CTSE, Europol e Interpol) per migliorare le condizioni della protezione globale dell'euro sulla base di iniziative legislative dirette a rafforzare la prevenzione e la lotta alla falsificazione.
- (13) Per garantire uno scambio di dati aggiornati, completi e comparabili, occorre prevedere la centralizzazione a livello nazionale delle informazioni strategiche ed operative, così come degli obblighi di comunicazione dei dati. A tal fine, occorre far sì che gli Stati membri adottino le misure necessarie per consentire agli Uffici centrali di

svolgere le rispettive missioni conformemente alla convenzione di Ginevra al fine di assicurare lo scambio d'informazioni tra tali Uffici e le unità nazionali dell'Europol.

- (14) La complementarità delle missioni dei vari partner comunitari, con la collaborazione che l'Europol è in grado di offrire conformemente alla summenzionata decisione del Consiglio del 29 aprile 1999, deve consentire di riunire l'insieme degli strumenti indispensabili per salvaguardare l'euro dalle conseguenze nefaste delle attività illecite di falsificazione. L'Europol esercita le sue funzioni fatte salve le competenze della Comunità europea. È compito dell'Europol e della Comunità europea, nel rigoroso rispetto delle rispettive competenze, stabilire le forme di cooperazione che consentano loro di esercitare le rispettive funzioni il più efficacemente possibile. Occorre, a tal fine, privilegiare l'organizzazione di una cooperazione stretta e regolare, fondata su accordi appropriati che dovranno essere conclusi tra l'Europol e la BCE da un lato, e tra l'Europol e la Commissione, dall'altro, conformemente alle disposizioni pertinenti contenute nella convenzione Europol.
- (15) Occorre, per quanto riguarda l'utilizzo dell'euro nei paesi terzi come valuta per transazioni internazionali, prevedere una cooperazione strutturata che coinvolga tutti gli operatori competenti per i casi di falsificazione nei paesi terzi.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento non pregiudicano la competenza degli Stati membri nell'applicazione del diritto penale nazionale ai fini della protezione dell'euro dalla falsificazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

SCOPO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Scopo

1. Scopo del presente regolamento è stabilire talune misure necessarie per la circolazione delle banconote e monete in euro a condizioni tali da garantirne la protezione contro le attività di falsificazione.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per «falsificazione» s'intendono le seguenti attività:
 - a) tutti i fatti fraudolenti consistenti nella fabbricazione o alterazione di banconote o di monete in euro, indipendentemente dal mezzo impiegato;
 - b) l'immissione in circolazione fraudolenta di banconote false o di monete false in euro;
 - c) il fatto fraudolento di importare, esportare, trasportare, ricevere o procurarsi banconote false o monete false in euro, per metterle in circolazione ed essendo a conoscenza che sono false;

- d) il fatto fraudolento di fabbricare, ricevere, procurarsi o possedere
- strumenti, oggetti, programmi informatici e qualsiasi altro procedimento destinati, per la loro stessa natura, alla fabbricazione di banconote false o di monete false in euro o all'alterazione delle banconote e delle monete in euro
 - o
 - ologrammi o altri elementi aventi lo scopo di proteggere le banconote e le monete in euro dalla falsificazione.

3. Il presente regolamento si applica fatta salva l'applicazione del diritto penale nazionale per la protezione dell'euro contro la falsificazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a) «banconote false» oppure «monete false», le banconote o le monete in euro o che hanno l'apparenza di banconote o di monete in euro e che sono oggetto di una fabbricazione o alterazione fraudolenta;
- b) «autorità nazionali competenti», le autorità designate dagli Stati membri al fine di:
- individuare le banconote false e le monete false,
 - raccogliere e analizzare i dati tecnici e statistici relativi alle banconote false, segnatamente le banche centrali nazionali o gli altri organismi autorizzati,
 - raccogliere e analizzare i dati tecnici e statistici relativi alle monete false, segnatamente le Zecche nazionali, le banche centrali nazionali o gli altri organismi autorizzati,
 - raccogliere i dati sulla falsificazione dell'euro e analizzarli, in particolare modo gli Uffici centrali nazionali di cui all'articolo 12 della convenzione di Ginevra;
- c) «enti creditizi», gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo capoverso, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ⁽¹⁾;
- d) «dati tecnici e statistici», i dati che consentono di identificare banconote false o monete false (descrizione tecnica del tipo di falso), così come i dati relativi al numero di banconote e monete false a seconda della loro provenienza, segnatamente geografica;
- e) «convenzione di Ginevra», la convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, firmata a Ginevra il 20 aprile 1929 ⁽²⁾;

- f) «convenzione Europol», la convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia ⁽³⁾.

CAPO 2

DATI TECNICI E STATISTICI

Articolo 3

Raccolta e accesso

1. I dati tecnici e statistici relativi alle banconote e monete false scoperte negli Stati membri sono raccolti e classificati dalle autorità nazionali competenti e comunicati alla Banca centrale europea, dove sono elaborati e conservati.
2. La Banca centrale europea raccoglie e conserva i dati tecnici e statistici relativi alle banconote false o alle monete false scoperte nei paesi terzi.
3. Le autorità nazionali competenti e, in funzione delle sue responsabilità, la Commissione hanno accesso ai dati tecnici e statistici della Banca centrale europea. L'Europol vi ha accesso a norma di un accordo tra l'Europol stesso e la Banca centrale europea, conformemente alle disposizioni pertinenti della convenzione Europol e alle disposizioni adottate sulla base di quest'ultima.

Articolo 4

Obbligo di trasmissione delle banconote false ai fini della loro identificazione

1. Gli Stati membri istituiscono o designano, d'intesa con la Banca centrale europea, un Centro nazionale di analisi (CNA) secondo la legislazione e le prassi nazionali.
2. Le autorità nazionali competenti permettono l'esame da parte del CNA delle banconote sospettate di essere false e trasmettono senza indugio, ai fini di analisi e identificazione, gli esemplari necessari chiesti dal CNA di ogni tipo di banconota sospettata di essere falsa, nonché i dati tecnici e statistici di cui dispongono. Il CNA trasmette alla Banca centrale europea qualsiasi nuovo tipo di banconota sospettata di essere falsa, corrispondente ai criteri stabiliti da quest'ultima.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 saranno applicate in modo tale da non impedire l'utilizzazione e la conservazione delle banconote sospettate di essere false come elementi di prova nell'ambito di procedimenti penali.
4. La Banca centrale europea comunica il risultato finale pertinente della sua analisi e della sua classificazione di qualsiasi nuovo tipo di banconota falsa alle autorità nazionali competenti e, in funzione delle sue responsabilità, alla Commissione. La Banca centrale europea comunica tale risultato all'Europol, conformemente all'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

⁽¹⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

⁽²⁾ Società delle Nazioni, raccolta dei trattati N. 2623 (1931), pag. 372.

⁽³⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

Articolo 5

Obbligo di trasmissione delle monete false ai fini della loro identificazione

1. Gli Stati membri istituiscono o designano un Centro nazionale di analisi delle monete (CNAC) conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

2. Le autorità nazionali competenti permettono l'esame da parte del CNAC delle monete sospettate di essere false e trasmettono senza indugio, ai fini di analisi e identificazione, gli esemplari necessari chiesti dal CNAC di ogni tipo di moneta sospettata di essere falsa assieme ai dati tecnici e statistici di cui dispongono. Il CNAC trasmette al Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) qualsiasi nuovo tipo di moneta sospettata di essere falsa corrispondente ai criteri stabiliti da quest'ultimo. A tale scopo, la Banca centrale europea mette a disposizione del CNAC i dati tecnici e statistici relativi alle monete false in euro di cui dispone.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 saranno applicate in modo tale da non impedire l'utilizzazione e la conservazione delle monete sospettate di essere false come elementi di prova nell'ambito di procedimenti penali.

4. Il CTSE analizza e classifica qualsiasi nuovo tipo di moneta falsa in euro. A tale scopo il CTSE ha accesso ai dati tecnici e statistici conservati presso la BCE e riguardanti le monete false in euro. Il CTSE comunica il risultato finale pertinente di tale analisi alle autorità nazionali competenti nonché, in funzione delle rispettive responsabilità, alla Commissione e alla Banca centrale europea. La Banca centrale europea comunica tale risultato all'Europol, conformemente all'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

CAPO 3

OBBLIGHI E SANZIONI

Articolo 6

Obblighi degli enti creditizi

1. Gli enti creditizi, nonché gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote o di monete di valute nazionali diverse, ad esempio i cambiavalute, hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione tutte le banconote e le monete in euro che hanno ricevuto e riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false e le trasmettono senza indugio alle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli enti di cui al paragrafo 1 che non adempiono gli obblighi previsti a detto paragrafo siano passibili di sanzioni di carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.

3. Gli Stati membri adottano, anteriormente al 1° gennaio 2002, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione del presente articolo e le comunicano immediatamente alla Commissione e alla Banca centrale europea.

CAPO 4

COOPERAZIONE E RECIPROCA ASSISTENZA

Articolo 7

Cooperazione per la protezione dell'euro dalla falsificazione

1. Per garantire un'efficace protezione dell'euro dalla falsificazione, gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea cooperano tra di loro e con l'Europol conformemente alla convenzione Europol e alle disposizioni adottate sulla base della stessa. A tal fine la Commissione e la Banca centrale europea negozieranno per concludere in tempo utile un accordo con l'Europol.

2. In particolare, le autorità nazionali competenti, la Commissione e la Banca centrale europea nell'esercizio delle loro rispettive funzioni, cooperano attraverso:

- lo scambio di informazioni sulla prevenzione della falsificazione e la lotta contro l'immissione in circolazione di banconote e monete false,
- l'informazione regolare sull'impatto della falsificazione ai fini dell'analisi strategica,
- l'assistenza reciproca nell'ambito della prevenzione della falsificazione e della lotta contro l'immissione in circolazione di banconote e monete false, che comprende segnatamente il supporto scientifico e la formazione con l'apporto logistico degli Stati membri.

3. Nel quadro dell'assistenza reciproca, gli uffici centrali nazionali di cui all'articolo 12 della convenzione di Ginevra e la Banca centrale europea e, se necessario, la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze e fatti salvi i compiti dell'Europol, prevedono un sistema di messaggistica concernente i dati tecnici (allarme rapido).

Articolo 8

Centralizzazione delle informazioni a livello nazionale

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni raccolte a livello nazionale in relazione a casi di falsificazione siano comunicate, a partire dalla prima constatazione, all'Ufficio centrale nazionale per essere trasmesse all'Europol tramite l'unità nazionale dell'Europol.

2. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per garantire lo scambio di informazioni tra l'Ufficio centrale nazionale e l'unità nazionale dell'Europol.

*Articolo 9***Relazioni esterne**

1. La Commissione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in stretta concertazione con la Banca centrale europea. La cooperazione comprende, conformemente alle disposizioni degli accordi di cooperazione, di associazione e di preadesione relative alla prevenzione delle attività illecite, l'assistenza necessaria per prevenire e lottare contro la falsificazione dell'euro.
2. Il Consiglio provvede ad includere negli accordi di cooperazione, di associazione e di preadesione tra la Comunità europea e i paesi terzi disposizioni che consentono l'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 10***Autorità nazionali competenti**

1. Gli Stati membri comunicano alla Banca centrale europea e alla Commissione l'elenco delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 2, lettera b).
2. Questi elenchi vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

*Articolo 11***Banconote non autorizzate**

Per quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 si applicano alle banconote in euro fabbricate usando attrezzature o materiali legali, ma in violazione delle disposizioni in virtù delle quali le autorità competenti possono emettere moneta, ovvero immesse in circolazione in violazione delle condizioni alle quali le autorità competenti possono immettere in circolazione moneta e senza l'accordo di tali autorità.

*Articolo 12***Applicabilità**

Gli articoli da 1 a 11 producono i loro effetti negli Stati membri che hanno adottato l'euro quale moneta unica.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002. Esso è tuttavia applicabile fin dalla pubblicazione alle banconote ed alle monete che non sono ancora state emesse, ma che sono destinate ad esserlo.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

**REGOLAMENTO (CE) N. 1339/2001 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2001**

che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Adottando il regolamento (CE) n. 1338/2001 ⁽³⁾ il Consiglio ha previsto che gli articoli da 1 a 11 di detto regolamento producono i loro effetti negli Stati membri che hanno adottato l'euro quale moneta unica.
- (2) È tuttavia importante far beneficiare l'euro dello stesso livello di protezione negli Stati membri che non l'hanno adottato ed è opportuno prendere le disposizioni a tal fine necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione degli articoli da 1 a 11 del regolamento (CE) n. 1338/2001 è estesa agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002. Esso è tuttavia applicabile fin dalla pubblicazione alle banconote ed alle monete che non sono ancora state emesse, ma che sono destinate ad esserlo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 264.

⁽²⁾ Parere reso il 3 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) N. 1340/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	72,0	
	091	39,6	
	092	39,6	
	999	50,4	
0707 00 05	052	81,2	
	999	81,2	
0709 90 70	052	81,7	
	999	81,7	
0805 30 10	388	69,3	
	528	66,9	
	999	68,1	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	93,1	
	400	104,9	
	508	101,5	
	512	90,1	
	524	61,7	
	528	69,6	
	720	146,9	
	804	99,7	
	999	95,9	
	0808 20 50	388	101,4
		512	80,9
528		71,1	
800		74,3	
804		111,7	
0809 10 00	999	87,9	
	052	191,5	
0809 20 95	999	191,5	
	052	342,5	
0809 40 05	064	209,5	
	066	151,9	
	068	143,5	
	400	308,4	
	616	289,0	
	999	240,8	
	052	102,0	
624	238,5		
	999	170,3	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1341/2001 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 169/2001 e porta a 70 000 tonnellate la gara permanente per la
rivendita sul mercato interno di riso detenuto dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione ⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 169/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 573/2001 ⁽⁵⁾, ha aperto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano.
- (3) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aumentare la quantità messa in vendita sul mercato interno di circa 20 000 tonnellate di risone detenute dall'organismo d'intervento italiano, suddivise in 10 000 tonnellate del tipo Japonica e in 10 000 tonnellate del

tipo Indica, prorogando al tempo stesso il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale.

- (4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 169/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1 del regolamento, i termini «50 000 tonnellate di risone, di cui 40 000 tonnellate del tipo Japonica e 10 000 tonnellate del tipo Indica», sono sostituiti dai termini «70 000 tonnellate di risone, di cui 50 000 tonnellate del tipo Japonica e 20 000 tonnellate del tipo Indica».
- 2) All'articolo 2, paragrafo 2, la data del 27 giugno 2001 è sostituita dalla data del 31 luglio 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 26 del 27.1.2001, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 85 del 24.3.2001, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2001 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2001 recante misure speciali che derogano al regolamento (CE) n. 174/1999, al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1291/2000 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 795/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha introdotto misure speciali intese a regolarizzare le operazioni di esportazione che non avevano potuto essere concluse in seguito a procedure prolungate di rilascio dei certificati sanitari praticate da alcuni Stati membri, relative alle misure di protezione adottate dalle pertinenti decisioni, e alcune misure prese da taluni paesi terzi che comportano restrizioni all'importazione.
- (2) Le misure di protezione sanitaria adottate dalle autorità di alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni comunitarie sono tuttora vigenti e incidono sulle possibilità di esportazione di taluni prodotti.
- (3) Occorre arginare le conseguenze che ne derivano per gli esportatori comunitari prorogando la validità dei titoli di esportazione per alcuni prodotti e prolungando taluni termini con effetto immediato. Si devono inoltre modificare le comunicazioni degli Stati membri relative ai titoli in questione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 795/2001 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

«2. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione rilasciati in applicazione del summenzionato regolamento e richiesti entro il 22 marzo 2001 è prorogato, a richiesta del titolare, di:

- cinque mesi per i titoli validi fino al 31 marzo 2001,
- quattro mesi per i titoli validi fino al 30 aprile 2001,
- tre mesi per i titoli validi fino al 31 maggio 2001,
- due mesi per i titoli validi fino al 30 giugno 2001,
- un mese per i titoli validi fino al 31 luglio 2001.»

- 2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per fax [(32-2) 295 33 10]:

- entro il 10 luglio 2001 per il periodo dal 27 aprile al 30 giugno 2001 e
- entro il decimo giorno di ogni mese per il mese precedente, a decorrere dai dati del mese di luglio,

il quantitativo di prodotti, il periodo di validità iniziale e il periodo di validità prorogato per i prodotti interessati da ciascuna delle misure previste dal presente regolamento, il numero e la data di rilascio del titolo, il codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione, il codice della nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche del commercio estero della Comunità indicato nella casella 7 del titolo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1343/2001 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 449/2001 recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti
trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo l'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione ⁽³⁾, le condizioni di pagamento della materia prima, dal trasformatore all'organizzazione di produttori, sono fissate nei contratti e, in particolare, un eventuale ritardo di pagamento non può superare 60 giorni dalla data di consegna di ogni partita.
- (2) Al fine di apportare la necessaria flessibilità e di facilitare la gestione amministrativa del regime, è opportuno prorogare tale termine massimo alla fine del secondo mese successivo al mese della consegna. Questa disposizione si applica esclusivamente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 4, il testo della lettera e) è sostituito dal testo seguente:

- «e) il prezzo da pagare per la materia prima, eventualmente differenziato secondo la varietà e/o la qualità e/o il periodo di consegna;
per i pomodori, le pesche e le pere, nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo e le condizioni di pagamento; un eventuale ritardo di pagamento non può superare due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1344/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 2001****che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2001 nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1080/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, recante apertura, ripartizioni e modalità di gestione del contingente tariffario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1080/2001 prevede, tra l'altro, che i quantitativi riservati agli importatori tradizionali siano assegnati proporzionalmente alle importazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000 a norma dei regolamenti (CE) n. 1042/97 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 260/98 ⁽³⁾, (CE) n. 1142/98 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 995/1999 ⁽⁵⁾ della Commissione. Negli altri casi, i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Stando così le cose, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti a norma

dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritto di importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1080/2001 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 240,1355 kg/t importata nel periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000 a norma dei regolamenti (CE) n. 1042/97, (CE) n. 1142/98 e (CE) n. 995/1999 per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1080/2001;
- b) 472,9320 kg/t richiesta per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1080/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 149 del 2.6.2001, pag. 11.⁽²⁾ GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 2.⁽³⁾ GU L 25 del 31.1.1998, pag. 42.⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 122 del 12.5.1999, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1345/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 2001****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 2001 — 30 giugno 2002) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1095/2001 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002. I quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento. Stando così le cose,

è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1095/2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritto di importazione presentata negli Stati membri salvo l'Italia e la Grecia a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1095/2001 è soddisfatta entro il limite dello 2,532 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 25.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2001

relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE

[notificata con il numero C(2001) 1539]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/497/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri devono assicurarsi che un trasferimento di dati a carattere personale verso un paese terzo possa avere luogo soltanto se il paese terzo in questione garantisce un livello adeguato di protezione dei dati e se la legislazione degli Stati membri attuativa delle altre disposizioni della direttiva viene rispettata prima del trasferimento.
- (2) L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE prevede tuttavia che gli Stati membri possano autorizzare, nel rispetto di determinate garanzie, un trasferimento o una serie di trasferimenti di dati personali verso paesi terzi che non assicurino un livello adeguato di protezione dei dati. Dette garanzie possono in particolare essere fornite dalla previsione di appropriate clausole contrattuali.
- (3) A norma della direttiva 95/46/CE, il livello di protezione dei dati deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze relative all'operazione o serie di operazioni di trasferimento di dati. Il gruppo di lavoro sulla protezione degli individui per quanto riguarda il trattamento dei dati personali costituito ai sensi della direttiva ⁽²⁾ ha elaborato una serie di linee direttrici per l'effettuazione di questa valutazione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ Indirizzo Internet del gruppo di lavoro:
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm

⁽³⁾ WP 4 (5020/97): «Primi orientamenti sui trasferimenti di dati personali verso paesi terzi — possibili modalità di verifica dell'adeguatezza», documento di discussione approvato dal gruppo di lavoro il 26 giugno 1997.

WP 7 (5057/97): «Valutazione dell'autoregolamentazione dell'industria: quando reca un contributo significativo al livello di protezione dei dati in un paese terzo?», documento di lavoro: approvato dal gruppo di lavoro il 14 gennaio 1998.

WP 9 (5005/98): «Pareri preliminari sull'impiego delle clausole contrattuali nel contesto dei trasferimenti di dati personali a paesi terzi», documento di lavoro: approvato dal gruppo di lavoro il 22 aprile 1998.

WP12: «Trasferimenti di dati personali a paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva UE per la protezione dei dati», documento di lavoro: approvato dal gruppo di lavoro il 24 luglio 1998, disponibile sul sito Internet «europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/wp12/en» della Commissione europea.

- (4) L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, che consente una certa flessibilità nei riguardi di organizzazioni che debbano trasferire dati personali in paesi terzi, nonché l'articolo 26, paragrafo 4, che prevede clausole contrattuali tipo, costituiscono elementi essenziali per il mantenimento del necessario flusso di dati personali fra la Comunità europea e i paesi terzi, senza creare inutili oneri per gli operatori economici. Tali disposizioni rivestono particolare importanza in quanto è probabile che la Commissione, a breve o anche a medio termine, constati l'adeguatezza del livello di protezione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, soltanto per un numero limitato di paesi.
- (5) Le clausole contrattuali tipo costituiscono soltanto una delle possibilità previste dalla direttiva 95/46/CE per la liceità dei trasferimenti di dati personali in paesi terzi, oltre a quanto previsto agli articoli 25 e 26, paragrafi 1 e 2. Sarà più agevole per le organizzazioni trasferire i dati in paesi terzi incorporando tali clausole nei contratti. Le clausole contrattuali tipo riguardano soltanto la protezione dei dati. Gli esportatori e importatori dei dati sono liberi di inserire altre clausole a carattere commerciale ritenute pertinenti ai fini del contratto, ad esempio in materia di assistenza reciproca in caso di controversie con le persone interessate dai dati o con un'autorità di controllo, purché esse non siano incompatibili con le clausole tipo.
- (6) La presente decisione deve applicarsi fatte salve le eventuali autorizzazioni concesse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 26, paragrafo 2. La presente decisione ha esclusivamente l'effetto di vietare che gli Stati membri rifiutino di riconoscere come adeguate garanzie le clausole contrattuali in essa contenute, e non produce alcun effetto su clausole contrattuali diverse.
- (7) La presente decisione si limita a prevedere che le clausole di cui all'allegato possono essere utilizzate da un responsabile del trattamento con sede nella Comunità europea come garanzie sufficienti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE. Il trasferimento di dati personali in paesi terzi costituisce un'operazione di trattamento in uno Stato membro la cui legittimità è soggetta alla legislazione nazionale. Le autorità di controllo in materia di protezione dei dati degli Stati membri, nell'esercizio di funzioni e poteri loro attribuiti ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, restano competenti per determinare se l'esportatore dei dati ha rispettato la legislazione nazionale che recepisce le disposizioni della direttiva 95/46/CE, ed in particolare eventuali norme specifiche per quanto riguarda l'obbligo di fornire informazioni a norma della direttiva.
- (8) L'ambito di applicazione della presente decisione non si estende al trasferimento di dati personali, operato da responsabili del trattamento aventi sede nella Comunità a destinatari aventi sede al di fuori della Comunità, che costituiscano meri incaricati di trattamenti tecnici. Detti trasferimenti non richiedono le stesse garanzie in quanto l'incaricato del trattamento agisce esclusivamente per conto del responsabile del trattamento. La Commissione intende provvedere in ordine a questo genere di trattamenti con una successiva decisione.
- (9) È opportuno stabilire le informazioni minime che le parti devono specificare nel contratto relativo al trasferimento. Gli Stati membri devono mantenere il potere di specificare le informazioni che le parti sono tenute a fornire. L'applicazione della presente decisione sarà rivista alla luce dell'esperienza acquisita.
- (10) La Commissione potrà inoltre considerare in futuro se altre clausole tipo presentate da organizzazioni commerciali o altre parti interessate offrano garanzie adeguate ai sensi della direttiva 95/46/CE.
- (11) Le parti devono essere libere di convenire le prescrizioni alle quali deve conformarsi l'importatore dei dati ai fini dell'effettiva protezione degli stessi, ma determinati principi di protezione devono essere applicati in qualunque circostanza.
- (12) I dati devono essere trattati e successivamente utilizzati o comunicati ulteriormente soltanto per scopi determinati e non devono essere trattenuti che per il tempo strettamente necessario.
- (13) Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 95/46/CE le persone interessate dai dati devono avere accesso a tutti i dati che le riguardano e se del caso diritto di rettifica, di cancellazione o di congelamento di determinati dati.

- (14) L'ulteriore trasferimento di dati personali ad altro responsabile del trattamento, avente sede in un paese terzo, deve essere consentito soltanto subordinatamente al rispetto di determinate condizioni, tendenti in particolare a garantire che le persone interessate dai dati siano adeguatamente informate ed abbiano la possibilità di formulare osservazioni e, in casi determinati, di negare il proprio consenso al trasferimento.
- (15) Oltre a verificare se i trasferimenti in paesi terzi sono conformi alla legislazione nazionale, le autorità di controllo devono inoltre svolgere un ruolo fondamentale nel meccanismo contrattuale, al fine di garantire che i dati personali siano adeguatamente protetti dopo il trasferimento. In determinate fattispecie le autorità degli Stati membri devono avere la possibilità di proibire o sospendere un trasferimento o serie di trasferimenti di dati basati sulle clausole contrattuali tipo, in relazione a casi eccezionali in cui si accerti che un trasferimento su base contrattuale avrebbe la probabile conseguenza di recare sostanziale pregiudizio alle garanzie di adeguata tutela delle persone interessate dai dati.
- (16) Deve potersi esigere l'esecuzione delle clausole contrattuali tipo non soltanto su istanza delle parti che stipulano il contratto, ma anche delle persone interessate dai dati, in particolare qualora le stesse subiscano pregiudizio in conseguenza di violazioni del contratto.
- (17) Il contratto deve essere retto dalla legge dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore dei dati, che abiliti il terzo beneficiario di un contratto a ottenerne l'esecuzione. Le persone interessate dai dati devono poter essere rappresentate da associazioni o altre organizzazioni se lo desiderano e se ciò è autorizzato dalla legislazione nazionale.
- (18) Per ridurre le difficoltà pratiche che le persone interessate dai dati potrebbero incontrare all'atto dell'esercizio dei loro diritti in base alle clausole contrattuali tipo, l'esportatore e l'importatore dei dati devono essere tenuti responsabili separatamente e in solido per danni derivanti da qualsiasi violazione di disposizioni soggette alla clausola del terzo beneficiario.
- (19) Le persone interessate dai dati hanno diritto di azione nonché diritto al risarcimento del danno a carico dell'esportatore e dell'importatore dei dati stessi, o di entrambi, per i danni derivanti da qualsiasi atto incompatibile con gli obblighi di cui alle clausole contrattuali tipo. Entrambe le parti possono essere esonerate da tale responsabilità se dimostrano di non essere responsabili del danno.
- (20) La responsabilità separatamente e in solido non si estende alle disposizioni escluse dalla clausola del terzo beneficiario, e non espone necessariamente una delle parti a responsabilità per illecito trattamento ad opera dell'altra. Benché tale reciproco indennizzo fra le parti non costituisca un requisito per l'adeguatezza della tutela delle persone interessate dai dati e le parti possano quindi eliminarlo dal contratto, esso deve essere incluso nelle clausole contrattuali tipo a fini di chiarezza e per evitare che le parti siano obbligate a concordare di volta in volta le clausole in materia di indennizzo.
- (21) Qualora una disputa fra le parti e le persone interessate dai dati non possa essere risolta amichevolmente e le persone interessate invochino la clausola del terzo beneficiario, le parti convengono di riconoscere alle persone interessate dai dati la possibilità di scegliere fra la mediazione, l'arbitrato e l'azione in giudizio. La misura in cui le persone interessate dai dati potranno effettivamente esercitare tale scelta dipenderà dalla disponibilità di sistemi attendibili e riconosciuti di mediazione e di arbitrato. La mediazione ad opera delle autorità di controllo degli Stati membri deve costituire un'alternativa nel caso in cui esse la forniscano.
- (22) Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha emesso un parere sul livello di protezione raggiunto in base alle clausole contrattuali tipo allegate alla presente decisione che è stato preso in considerazione per la stesura della stessa ⁽¹⁾.
- (23) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE,

⁽¹⁾ Parere n. 1/2001 adottato dal gruppo di lavoro in data 26.1.2001 (DG MARKT 5102/00 WP 38), disponibile sul sito «Europa» della Commissione europea.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le clausole contrattuali tipo di cui all'allegato della presente decisione costituiscono garanzie sufficienti ai fini della tutela della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

Articolo 2

La presente decisione concerne esclusivamente l'adeguatezza della tutela assicurata dalle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali di cui all'allegato. Essa si applica fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione di altre disposizioni della direttiva 95/46/CE relative al trattamento dei dati personali negli Stati membri.

La presente decisione non si applica al trasferimento di dati personali operato da responsabili del trattamento, aventi sede nella Comunità, a destinatari aventi sede al di fuori della Comunità, che costituiscano meri incaricati di trattamenti tecnici.

Articolo 3

Ai fini della presente decisione:

- a) si applicano le definizioni della direttiva 95/46/CE;
- b) per «categorie particolari di dati» si intendono i dati di cui all'articolo 8 di detta direttiva;
- c) per «autorità di controllo» si intende l'autorità di cui all'articolo 28 di detta direttiva;
- d) per «esportatore di dati» si intende il responsabile del trattamento che trasferisce dati personali;
- e) per «importatore di dati» si intende il responsabile del trattamento che conviene di ricevere dati personali dall'esportatore di dati, a fini di ulteriore trattamento ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

1. Fatta salva la possibilità delle competenti autorità degli Stati membri di adottare provvedimenti, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni nazionali di attuazione delle disposizioni di cui ai capi II, III, V e VI, della direttiva 95/46/CE, dette autorità possono avvalersi dei poteri loro attribuiti per proibire o sospendere flussi di dati verso paesi terzi, a fini di tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei rispettivi dati personali, qualora:

- a) sia accertato che la legislazione cui è sottoposto l'importatore dei dati lo obbliga a deroghe dai pertinenti principi di protezione dei dati che eccedano quelle ritenute necessarie in una società democratica ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, e che tali deroghe siano probabilmente destinate a recare sostanziale pregiudizio alle garanzie di cui alle clausole contrattuali tipo; oppure
- b) un'autorità competente abbia accertato che l'importatore dei dati non ha rispettato le clausole contrattuali; oppure
- c) sia sostanzialmente probabile che le clausole contrattuali tipo di cui all'allegato non siano o non saranno rispettate, e che la prosecuzione del trasferimento comporterebbe un rischio imminente di grave pregiudizio alle persone interessate dai dati.

2. Il divieto o la sospensione cessano non appena vengono meno le ragioni che li hanno imposti.

3. Quando uno Stato membro prende provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 5

La Commissione valuta il funzionamento della presente decisione sulla base delle informazioni disponibili tre anni dopo la notifica della stessa agli Stati membri, e riferisce in merito alle eventuali risultanze al comitato istituito ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, ivi compreso qualsiasi elemento suscettibile di interessare la valutazione di cui all'articolo 1 della presente decisione nonché qualsiasi elemento tale da indicare che la presente decisione viene applicata in maniera discriminatoria.

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 3 settembre 2001.

Articolo 7

La presente decisione è indirizzata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE per il trasferimento di dati personali a paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione

Nome dell'organizzazione che esporta dati:

.....

Indirizzo:

Tel. Fax E-mail:

Altre informazioni identificative:

(«l'esportatore dei dati»)

e

Nome dell'organizzazione che importa dati:

.....

Indirizzo:

Tel. Fax E-mail:

Altre informazioni identificative:

(«l'importatore dei dati»)

HANNO CONVENUTO le seguenti clausole contrattuali (le «clausole») al fine di addurre salvaguardie adeguate per quanto riguarda la protezione della riservatezza nonché delle libertà e dei diritti fondamentali degli individui per il trasferimento dall'esportatore all'importatore dei dati personali specificati nell'appendice 1.

Clausola 1

Definizioni

Ai fini delle clausole:

- a) «dati personali», «categorie particolari di dati», «trattamento», «responsabile del trattamento», «incaricato del trattamento», «persona interessata» e «autorità di controllo» hanno la stessa accezione di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati («la direttiva»);
- b) «l'esportatore dei dati» è il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;
- c) «l'importatore dei dati» è il responsabile del trattamento che accetta di ricevere dati personali dall'esportatore per ulteriore trattamento in conformità alle presenti clausole, e che non è soggetto ad un sistema vigente in un paese terzo per assicurare un'adeguata protezione.

Clausola 2

Particolari del trasferimento

I particolari del trasferimento, e in particolare le categorie di dati personali ed i fini a cui vengono trasferite, sono specificati nell'appendice 1 che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

*Clausola 3***Clausola del terzo beneficiario**

Le persone interessate dai dati possono chiedere l'esecuzione della presente clausola nonché della clausola 4, lettere b), c) e d), della clausola 5, lettere a), b), c), ed e), della clausola 6, paragrafi 1 e 2, nonché delle clausole 7, 9 e 11, in qualità di terzi beneficiari. Le parti non si oppongono a che le persone interessate dai dati siano rappresentate da un'associazione o da altre organizzazioni se lo desiderano, e se ciò è autorizzato dalla legislazione nazionale.

*Clausola 4***Obblighi dell'esportatore dei dati**

L'esportatore dei dati s'impegna e garantisce quanto segue:

- a) il trattamento dei dati personali, compreso il loro trasferimento, viene effettuato, e continua ad essere effettuato fino al momento del trasferimento stesso, in conformità a tutte le pertinenti disposizioni (e viene notificato, se del caso, alle autorità competenti) dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in tale Stato;
- b) qualora il trasferimento riguardi speciali categorie di dati, le persone interessate vengono informate che i dati che li riguardano potrebbero essere trasmessi ad un paese terzo che non fornisce una protezione adeguata, al più tardi all'atto del trasferimento;
- c) mette a disposizione, a richiesta delle persone interessate, copia delle presenti clausole; e
- d) risponde entro un termine ragionevole e nella misura del possibile ad eventuali richieste delle autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati personali in questione da parte dell'importatore dei dati, nonché a qualsiasi richiesta delle persone interessate per quanto riguarda il trattamento dei relativi dati da parte dell'importatore degli stessi.

*Clausola 5***Obblighi dell'importatore dei dati**

L'importatore dei dati s'impegna e garantisce quanto segue:

- a) di non aver ragione di ritenere che la legge applicabile nel suo caso gli impedisca di adempiere agli obblighi di cui al contratto. Qualora la suddetta legge venisse modificata in termini tali da essere probabilmente destinata ad esercitare un sostanziale effetto avverso alle garanzie di cui alle clausole, l'importatore dei dati notifica la variazione all'esportatore dei dati e all'autorità di controllo del paese in cui ha sede l'esportatore. In tal caso l'esportatore dei dati ha diritto di sospendere il trasferimento e/o di rescindere il contratto;
- b) a trattare i dati personali conformemente ai principi obbligatori di tutela dei dati di cui all'appendice 2, oppure, su esplicito consenso delle parti espresso barrando le caselle che seguono e fatto salvo il rispetto dei principi obbligatori di protezione dei dati di cui all'appendice 3, a trattare i dati sotto ogni punto di vista rispettando:
 - le pertinenti disposizioni di diritto nazionale per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e in particolare il diritto alla riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, applicabili a un responsabile del trattamento nel paese in cui ha sede l'esportatore dei dati, oppure,
 - le pertinenti disposizioni di cui a decisioni della Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, accertanti che un paese terzo fornisce adeguata protezione soltanto in taluni settori d'attività, purché l'importatore dei dati avente sede in tale paese terzo non sia assoggettabile a dette disposizioni, nella misura in cui le disposizioni stesse siano applicabili nel settore del trasferimento;
- c) a rispondere prontamente e adeguatamente a tutte le ragionevoli richieste dell'esportatore dei dati o delle persone interessate dai dati, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali soggetti a trasferimento, a collaborare con la competente autorità di controllo nel corso di tutte le indagini e a rispettare il parere di tale autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti;
- d) a sottoporre a controllo, su richiesta dell'esportatore dei dati, i propri servizi di trattamento. Il controllo viene effettuato dall'esportatore dei dati o da un ente ispettivo indipendente e in possesso delle necessarie qualifiche professionali, selezionato dall'esportatore dei dati e, ove necessario, di concerto con le autorità di controllo;
- e) a fornire su richiesta copia delle clausole stipulate alle persone interessate dai dati, e ad indicare la sede competente per eventuali reclami.

*Clausola 6***Responsabilità**

1. Le parti convengono che le persone interessate dai dati che abbiano subito pregiudizio per qualsiasi violazione delle disposizioni di cui alla clausola 3 hanno diritto di essere indennizzate dalle parti per il danno sofferto. Le parti convengono che non sussista responsabilità soltanto se dimostrino che nessuna di essi si è resa responsabile di violazioni delle dette disposizioni.

2. L'esportatore e l'importatore dei dati convengono di assumersi separatamente e in solido la responsabilità dei danni causati alle persone interessate dai dati a seguito di violazioni di cui al paragrafo 1. In caso di violazione di dette disposizioni le persone interessate dai dati possono citare in giudizio sia l'esportatore sia l'importatore dei dati, sia entrambi.

3. Le parti concordano che se una di esse viene riconosciuta responsabile di una violazione commessa dall'altra di qualsiasi disposizione di cui al paragrafo 1, la seconda delle parti indennizza la prima per ogni costo, onere, danno, spesa o perdita sostenuta dalla prima, nei limiti che gli sono imputabili (*).

Clausola 7

Mediazione e giurisdizione

1. In caso di controversie che non possano essere risolte in via amichevole fra le persone interessate dai dati e una delle parti, e qualora le persone interessate dai dati invochino la disposizione relativa al terzo beneficiario di cui alla clausola 3, le parti convengono di accettare la decisione delle persone interessate dai dati di:

- a) ricorrere alla mediazione ad opera di un terzo indipendente o, se del caso, dell'autorità di controllo;
- b) deferire la controversia ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore dei dati.

2. Le parti convengono che, di comune accordo fra le persone interessate dai dati e la relativa controparte, la risoluzione di una specifica controversia possa essere deferita ad un organo arbitrale, purché tale parte abbia sede in un paese che ha ratificato la convenzione di New York sull'applicazione dei lodi arbitrali.

3. Le parti convengono che i paragrafi 1 e 2 si applicano fatti salvi i diritti soggettivi o di azione di cui le persone interessate dai dati possono avvalersi al fine del risarcimento dei danni, in forza di altre disposizioni di diritto nazionale o internazionale.

Clausola 8

Collaborazione con l'autorità di controllo

Le parti convengono di depositare copia del presente contratto presso l'autorità di controllo su richiesta di tale autorità o se tale deposito è previsto dalla legge nazionale.

Clausola 9

Scadenza delle clausole

Le parti convengono che la scadenza delle presenti clausole, in qualsiasi circostanza e per qualsiasi motivo, non esonera le parti stesse dagli obblighi e/o condizioni di cui alle clausole stesse per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti.

Clausola 10

Legislazione applicabile

Alle presenti clausole si applica la legge dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore dei dati.

.....

Clausola 11

Modifica del contratto

Le parti si impegnano a non alterare o modificare i termini qui convenuti delle presente clausole.

Per conto dell'esportatore dei dati:

Cognome e nome:

Qualifica:

Indirizzo:


(*) Il paragrafo 3 è facoltativo.

Altre eventuali informazioni necessarie per convalidare il contratto:

.....

.....

(Firma)



(Sigillo dell'organizzazione)

Per conto dell'importatore dei dati:

Nome (per esteso):

Qualifica:

Indirizzo:

Altre eventuali informazioni necessarie per convalidare il contratto:

.....

.....

.....

(Firma)



(Sigillo dell'organizzazione)

Appendice 1
alle clausole contrattuali tipo

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti.

(Gli Stati membri hanno facoltà di integrare o specificare ulteriormente, in conformità alle rispettive procedure nazionali, qualsiasi altra informazione che debba fare parte della presente appendice).

Esportatore dei dati

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

.....
.....
.....

Importatori dei dati

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

.....
.....
.....

Persone interessate dai dati

I dati personali trasferiti interessano le seguenti categorie di persone (specificare):

.....
.....
.....

Fini del trasferimento

Il trasferimento è necessario ai fini seguenti (specificare):

.....
.....
.....

Categorie di dati oggetto di trasferimento

I dati trasferiti interessano le seguenti categorie di dati (specificare):

.....
.....
.....

Dati delicati (se del caso)

Il trasferimento interessa le seguenti categorie di dati a carattere delicato (specificare):

.....
.....
.....

Destinatari

I dati personali trasferiti possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti destinatari o categorie di destinatari (specificare):

.....
.....
.....

Limite di durata

I dati personali trasferiti possono essere conservati soltanto per (specificare): (mesi/anni)

L'esportatore dei dati

L'importatore dei dati

Nome:

Nome:

.....
(Firma del rappresentante autorizzato)

.....
(Firma del rappresentante autorizzato)



Appendice 2

alle clausole contrattuali tipo

Principi obbligatori di protezione di cui alla clausola 5, lettera b), primo capoverso

Questi principi di tutela dei dati devono essere letti ed interpretati alla luce delle disposizioni della direttiva 95/46/CE.

Essi si applicano fatte salve le norme imperative di diritto nazionale, cui sia soggetto l'importatore dei dati, che non eccedano quanto necessario, in una società democratica, per i motivi elencati all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, cioè se esse costituiscono misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate, di un rilevante interesse economico o finanziario dello Stato o della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui.

1. *Limitazione del fine*: i dati devono essere elaborati e successivamente utilizzati ovvero ulteriormente comunicati esclusivamente ai fini specificati nell'appendice allegata alle presenti clausole contrattuali tipo. I dati non possono essere detenuti più a lungo di quanto necessario ai fini per cui sono stati trasferiti.
2. *Qualità e proporzionalità dei dati*: i dati devono essere corretti e, ove necessario, aggiornati. I dati devono essere adeguati, pertinenti e non esuberanti in relazione ai fini per cui vengono trasferiti e ulteriormente trattati.
3. *Trasparenza*: gli individui interessati dai dati devono essere informati sui fini del trattamento e sull'identità del responsabile dello stesso paese terzo, e su qualsiasi altro aspetto necessario per garantire la correttezza del trattamento, salvo che queste informazioni siano già state fornite dall'esportatore dei dati.
4. *Sicurezza e riservatezza*: il responsabile del trattamento è tenuto a prendere provvedimenti tecnici ed organizzativi di sicurezza appropriati ai rischi presentati dal trattamento, come accesso non autorizzato. Qualsiasi persona che agisca in virtù dell'autorità del responsabile del trattamento non deve effettuare operazioni di trattamento dei dati se non per disposizione del responsabile del trattamento stesso.
5. *Diritti di accesso, rettifica, cancellazione e congelamento dei dati*: come previsto dall'articolo 12 della direttiva 95/46/CE, le persone interessate dai dati hanno diritto di accedere a tutti i dati oggetto di trattamento che a loro si riferiscono, nonché il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme ai presenti principi, in particolare per il carattere incompleto o inesatto dei dati stessi. Le persone interessate dai dati devono inoltre avere la possibilità di opporsi al trattamento dei dati che a loro si riferiscono per validi e legittimi motivi inerenti alla loro situazione particolare.
6. *Restrizioni sui trasferimenti successivi*: ulteriori trasferimenti di dati personali dall'importatore dei dati ad altri responsabili del trattamento con sede in un paese terzo che non fornisca protezione adeguata o non sia assoggettato a una decisione della Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE (trasferimenti successivi) possono essere effettuati soltanto:
 - a) se le persone interessate dai dati abbiano dato il loro esplicito consenso al successivo trasferimento in caso si tratti di speciali categorie di dati, o abbiano avuto la possibilità di negare tale consenso negli altri casi.

Le informazioni minime che devono essere fornite alle persone interessate devono comprendere, in una lingua che gli stessi possano capire:

 - gli scopi del successivo trasferimento,
 - l'identità dell'esportatore di dati con sede nella Comunità,
 - le categorie degli ulteriori destinatari dei dati con indicazione dei paesi di destinazione, e
 - l'indicazione che, qualora le persone interessate dai dati approvino il successivo trasferimento, i dati possono essere trattati da un responsabile del trattamento con sede in un paese ove non vi è un livello adeguato di protezione della riservatezza degli individui, oppure
 - b) se l'esportatore e l'importatore dei dati convengano il rispetto delle clausole contrattuali tipo con un altro responsabile del trattamento, che diviene nuova parte contraente delle clausole stesse e assume gli stessi obblighi dell'importatore dei dati.
7. *Speciali categorie di dati*: nel caso che il trattamento riguardi dati che possano rivelare l'origine razziale o etnica, ovvero le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, dati relativi allo stato di salute o alla vita sessuale, nonché dati relativi a reati, condanne penali o provvedimenti di sicurezza, devono essere previste ulteriori salvaguardie ai sensi della direttiva 95/46/CE, ed in particolare idonee misure di sicurezza come trasmissione cifrata o registrazione di ogni accesso ai dati.
8. *Marketing diretto*: quando i dati vengono trattati a fini di marketing diretto, devono essere previste procedure tali da consentire ai soggetti dei dati di negare in qualsiasi momento il proprio consenso all'utilizzazione a tali fini dei dati che li riguardano.

9. *Decisioni individuali automatizzate*: le persone interessate dai dati hanno il diritto di non essere assoggettati a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato di dati, a meno che non vengano presi altri provvedimenti per salvaguardare i loro legittimi interessi ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 95/46/CE. Qualora l'obiettivo del trasferimento sia una decisione automatizzata ai sensi del citato articolo 15 la persona interessata deve avere il diritto di conoscere le motivazioni su cui si basa detta decisione.

Appendice 3

alle clausole contrattuali tipo

Principi obbligatori di protezione di cui alla clausola 5, lettera b), secondo capoverso

1. *Limitazione del fine*: i dati devono essere elaborati e successivamente utilizzati ovvero ulteriormente comunicati esclusivamente ai fini specificati nell'appendice allegata alle presenti clausole contrattuali tipo. I dati non possono essere detenuti più a lungo di quanto necessario ai fini per cui sono stati trasferiti.
2. *Diritti di accesso, rettifica, cancellazione e congelamento dei dati*: come previsto dall'articolo 12 della direttiva 95/46/CE, le persone interessate dai dati hanno diritto di accedere a tutti i dati oggetto di trattamento che a loro si riferiscono, nonché il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme ai presenti principi, in particolare per il carattere incompleto o inesatto dei dati stessi. Le persone interessate dai dati devono inoltre avere la possibilità di opporsi al trattamento dei dati che a loro si riferiscono per validi e legittimi motivi inerenti alla loro situazione particolare.
3. *Restrizioni sui trasferimenti successivi*: ulteriori trasferimenti di dati personali dall'importatore dei dati ad altri responsabili del trattamento con sede in un paese terzo che non fornisca protezione adeguata o non sia assoggettato a una decisione della Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE (trasferimenti successivi) possono essere effettuati soltanto:
 - a) se le persone interessate dai dati abbiano dato il loro esplicito consenso al successivo trasferimento in caso si tratti di speciali categorie di dati, o abbiano avuto la possibilità di negare tale consenso negli altri casi.

Le informazioni minime che devono essere fornite alle persone interessate devono comprendere, in una lingua che gli stessi possano capire:

 - gli scopi del successivo trasferimento,
 - l'identità dell'esportatore di dati con sede nella Comunità,
 - le categorie degli ulteriori destinatari dei dati con indicazione dei paesi di destinazione, e
 - l'indicazione che, qualora le persone interessate dai dati approvino il successivo trasferimento, i dati possono essere trattati da un responsabile del trattamento con sede in un paese ove non vi è un livello adeguato di protezione della riservatezza degli individui, oppure
 - b) se l'esportatore e l'importatore dei dati convengano il rispetto delle clausole contrattuali tipo con un altro responsabile del trattamento, che diviene nuova parte contraente delle clausole stesse e assume gli stessi obblighi dell'importatore dei dati.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 2001****che modifica per l'ottava volta la decisione 95/124/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania***[notificata con il numero C(2001) 1627]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/498/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta, lo status di azienda riconosciuta indenne per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS).
- (2) L'elenco delle aziende riconosciute in Germania è stato fissato dalla decisione 95/124/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/311/CE ⁽⁴⁾.
- (3) La Germania ha presentato alla Commissione i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta a due aziende di allevamento ittico relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS), nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento.
- (4) La Commissione ha esaminato i documenti giustificativi trasmessi dalla Germania per le aziende le due aziende in

questione, ubicate nell'Assia e nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

- (5) Dall'esame suddetto risulta che le aziende soddisfano i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE.
- (6) Le aziende in questione possono quindi ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e vanno inserite nell'elenco delle aziende riconosciute.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 95/124/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.⁽³⁾ GU L 84 del 14.4.1995, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 62.

ALLEGATO

I. AZIENDE DELLA BASSA SASSONIA

- | | |
|--|--|
| <p>1. Jochen Moeller
Fischzucht Harkenbleck
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck</p> <p>2. Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen
(nur die Brutanlage)
D-37586 Dassel</p> <p>3. Dr. R. Rosengarten
Forellenzucht Sieben Quellen
D-49124 Georgsmarienhütte</p> <p>4. Klaus Kröger
Fischzucht Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme</p> <p>5. Ingeborg Riggert-Schlumbohm
Forellenzucht W. Riggert
D-29465 Schnega</p> | <p>6. Volker Buchtmann
Fischzucht Nordbach
D-21441 Garstedt</p> <p>7. Sven Kramer
Forellenzucht Kaierde
D-31073 Delligsen</p> <p>8. Hans-Peter Klusak
Fischzucht Grönegau
D-49328 Melle</p> <p>9. F. Feuerhake
Forellenzucht Rheden
D-31039 Rheden</p> |
|--|--|

II. AZIENDE DELLA TURINGIA

- | | |
|--|---|
| <p>1. Firma Tautenhahn
D-98646 Troststadt</p> <p>2. Thüringer Forstamt Leinefelde
Fischzucht Worbis
D-37327 Leinefelde</p> <p>3. Fischzucht Salza GmbH
D-99734 Nordhausen-Salza</p> | <p>4. Fischzucht Kindelbrück GmbH
D-99638 Kindelbrück</p> <p>5. Reinhardt Strecker
Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt</p> |
|--|---|

III. AZIENDE DEL BADEN-WÜRTTEMBERG

- | | |
|--|---|
| <p>1. Heiner Feldmann
Riedlingen/Neufra
D-88630 Pfullendorf</p> <p>2. Walter Dietmayer
Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen
D-72501 Gammertingen</p> <p>3. Heiner Feldmann
Bad Waldsee
D-88630 Pfullendorf</p> <p>4. Heiner Feldmann
Bergatreute
D-88630 Pfullendorf</p> <p>5. Oliver Fricke
Anlage Wuchzenhofen, Boschenmühle
D-87764 Mariasteinbach Legau 13 1/2</p> <p>6. Peter Schmaus
Fischzucht Schmaus, Steinental
D-88410 Steinental/Hauerz</p> <p>7. Josef Schnetz
Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell</p> <p>8. Erwin Steinhart
Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen
D-72513 Hettingen</p> <p>9. Hugo Strobel
Quellwasseranlage Otterswang, Sägmühle
D-72505 Hausen am Andelsbach</p> <p>10. Reinhard Lenz
Forsthaus, Gaimühle
D-64759 Sensbachtal</p> | <p>11. Peter Hofer
Sulzbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf</p> <p>12. Stephan Hofer
Oberer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf</p> <p>13. Stephan Hofer
Unterer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf</p> <p>14. Stephan Hofer
Schelklingen
D-78727 Aistaig/Oberndorf</p> <p>15. Hubert Schuppert
Brutanlage: Obere Fischzucht
Mastanlage: Untere Fischzucht
D-88454 Unteressendorf</p> <p>16. Johannes Dreier
Brunnentobel
D-88299 Leutkich/Hebrachhofen</p> <p>17. Peter Störk
Wagenhausen
D-88348 Saulgau</p> <p>18. Erwin Steinhart
Geislingen/St.
D-73312 Geislingen/St.</p> <p>19. Joachim Schindler
Forellenzucht Lohmühle
D-72275 Alpirsbach</p> <p>20. Heribert Wolf
Forellenzucht Sohnius
D-72160 Horb-Diessen</p> |
|--|---|

21. **Claus Lehr**
Forellenzucht Reinerzau
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau
22. **Hugo Hager**
Bruthausanlage
D-88639 Walbertsweiler
23. **Hugo Hager**
Waldanlage
D-88639 Walbertsweiler
24. **Gumpper und Stöll GmbH**
Forellenhof Rössle, Honau
D-72805 Liechtenstein
25. **Ulrich Ibele**
Pfrungen
D-88271 Pfrungen
26. **Hans Schmutz**
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)
D-89155 Erbach
27. **Wilhelm Drafehn**
Obersimonswald
D-77960 Seelbach
28. **Wilhelm Drafehn**
Brutanlage Seelbach
D-77960 Seelbach
29. **Franz Schwarz**
Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach
30. **Meinrad Nuber**
Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen
31. **Anton Spieß**
Höhmühle
D-88353 Kifleg
32. **Karl Servay**
Osterhofen
D-88339 Bad Waldsee
33. **Kreissportfischereiverein Biberach**
Warthausen
D-88400 Biberach
34. **Hans Schmutz**
Gossenzugen
D-89155 Erbach
35. **Reinhard Rösch**
Haigerach
D-77723 Gengenbach
36. **Harald Tress**
Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen
37. **Alfred Tröndle**
Tiefenstein
D-79774 Albrück
38. **Alfred Tröndle**
Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen
39. **Peter Hofer**
Schenkenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf
40. **Heiner Feldmann**
Bainders
D-88630 Pfullendorf
41. **Andreas Zordel**
Fischzucht Im Gänsebrunnen
D-75305 Neuenbürg
42. **Hans Fischböck**
Forellenzucht am Kocherursprung
D-73447 Oberkochen
43. **Hans Fischböck**
Fischzucht
D-73447 Oberkochen
44. **Josef Dürr**
Forellenzucht Igersheim
D-97980 Bad Mergentheim
45. **Kurt Englerth und Sohn GBR**
Anlage Berneck
D-72297 Seewald
46. **A. J. Kisslegg**
Anlage Rohrsee
47. **Staatliches Forstamt Wangen**
Anlage Karsee
48. **Simon Phillipson**
Anlage Weissenbronnen
D-88364 Wolfegg
49. **Hans Klaiber**
Anlage Bad Wildbad
D-75337 Enzklösterle
50. **Josef Hönig**
Forellenzucht Hönig
D-76646 Bruchsal-Heidelsheim
51. **Werner Baur**
Blitzenreute
D-88273 Fronreute-Blitzenreute
52. **Gerhard Weihmann**
Mägerkingen
D-72574 Bad Urach-Seeburg

IV. AZIENDE DELLA RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

1. **Wolfgang Lindhorst-Emme**
Hirschquelle
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
2. **Wolfgang Lindhorst-Emme**
Am Oelbach
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
3. **Hugo Rameil und Söhne**
Sauerländer Forellenzucht
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück
4. **Peter Horres**
Ovenhausen, Jätzer Mühle
D-37671 Hörter
5. **Wolfgang Middendorf**
Fischzuchtbetrieb Middendorf
D-46348 Raesfeld

V. AZIENDE DELLA BAVIERA

1. **Gerstner Peter**
(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)
Wellheim
D-97332 Volkach
2. **Werner Ruf**
Fischzucht Wildbad
D-86925 Fuchstal-Leeder
3. **Rogg**
Fisch Rogg
D-87751 Heimertingen

VI. AZIENDE DELLA SASSONIA

1. **Anglerverband Südsachsen «Mulde/Elster» e.V.**
Forellenanlage Schlettau
D-09487 Schlettau
2. **H. und G. Ermisch GbR**
Forellen- und Lachszucht
D-01844 Langburkersdorf

VII. AZIENDE DELL'ASSIA

1. **Hermann Rameil**
Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil
D-34560 Fritzlar
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2001

che modifica le decisioni 2000/639/CE e 2000/773/CE relative al contributo finanziario della Comunità ai programmi di sorveglianza della BSE presentati dagli Stati membri per il 2001

[notificata con il numero C(2001) 1748]

(2001/499/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/639/CE della Commissione, del 13 ottobre 2000, relativa all'elenco dei programmi di sorveglianza della BSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2001 ⁽³⁾, modificata dalla decisione 2000/773/CE ⁽⁴⁾, definisce l'elenco dei programmi di sorveglianza della BSE ammessi al contributo finanziario della Comunità per il 2001, nonché l'aliquota e l'importo del contributo proposti per ciascun programma. Sono inseriti in tale elenco i programmi di sorveglianza della BSE di tutti gli Stati membri.
- (2) La decisione 2000/773/CE ha approvato i programmi di sorveglianza della BSE presentati dagli Stati membri per il 2001.
- (3) La decisione 2000/773/CE stabilisce inoltre l'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità per ciascun programma e dispone che detta partecipazione finanziaria copra il 100 % (IVA esclusa) delle spese di acquisto dei kit di analisi e dei reagenti, fino a un importo massimo di 30 EUR per test, per i test eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 su alcune categorie di animali (quelli morti presso l'allevamento, sottoposti a macellazione d'emergenza e trovati malati al momento della macellazione normale).
- (4) È anche previsto che, entro il 1° luglio 2001, si proceda a una revisione per fissare la partecipazione finanziaria della Comunità per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 relativamente all'esecuzione di test sui capi sani soggetti a macellazione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1248/2001 ⁽⁶⁾, istituisce un nuovo programma di sorveglianza della BSE nei bovini. A norma del nuovo programma, la sorveglianza di alcune categorie specifiche di bovini non immessi nella catena alimentare sarà estesa, e il limite d'età ridotto. Inoltre, tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi macellati per il consumo umano dovranno essere esaminati, fatta salva la possibilità per Austria, Finlandia e Svezia di effettuare un monitoraggio ridotto di questi animali. Il regolamento (CE) n. 999/2001 diverrà applicabile a partire dal 1° luglio 2001.
- (6) Secondo le relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 20 della decisione 2000/773/CE, le spese per l'acquisto dei kit di analisi e dei reagenti si situano al di sotto dell'importo massimo di 30 EUR per test previsto dall'articolo 18 della suddetta decisione.
- (7) Nella prospettiva del programma esteso di sorveglianza della BSE introdotto dal regolamento (CE) n. 999/2001, occorre rivedere l'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità a ciascun programma, come stabilito dalle decisioni 2000/639/CE e 2000/773/CE. Inoltre, tenendo conto anche delle spese per l'acquisto di kit di analisi e reagenti riportate dagli Stati membri, è necessario rivedere le condizioni del contributo finanziario per la sorveglianza di tutte le categorie di animali interessate.
- (8) È ormai emerso che i preventivi riguardanti l'importo massimo del finanziamento comunitario che potrebbe essere assegnato a ciascun programma potrebbero dover essere modificati nel corso dell'attuazione dei programmi al fine di tener conto degli effettivi bisogni di ciascuno Stato membro. La modifica però dev'essere effettuata senza aumentare l'importo totale del contributo comunitario. Per agevolare questo processo, ciascuno Stato membro dovrà inviare una relazione mensile sullo stato d'avanzamento del programma e sulle spese sostenute.
- (9) Inoltre, il modello seguito dalle relazioni finali dev'essere armonizzato, in modo da garantire l'invio, da parte degli Stati membri, di dati corretti e comparabili al termine del periodo su cui verte la relazione.
- (10) Le decisioni 2000/639/CE e 2000/773/CE devono pertanto essere modificate di conseguenza.
- (11) I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19.⁽²⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.⁽³⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 54.⁽⁴⁾ GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 35.⁽⁵⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 173 del 27.6.2001, pag. 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/639/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo 3 sotto riportato:

«3. Gli importi massimi della partecipazione finanziaria della Comunità a ciascun programma di sorveglianza possono essere modificati alla luce delle relazioni di cui all'articolo 20 della decisione 2000/773/CE. Il contributo comunitario complessivo non può comunque superare la somma di 65 850 000 EUR.»;
- 2) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2000/773/CE è modificata nel modo seguente:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 2, «197 700 EUR» è sostituito da «1 742 000 EUR»;
- 2) all'articolo 3, paragrafo 2, «171 000 EUR» è sostituito da «2 748 000 EUR»;
- 3) all'articolo 4, paragrafo 2, «321 000 EUR» è sostituito da «2 203 000 EUR»;
- 4) all'articolo 5, paragrafo 2, «3 450 000 EUR» è sostituito da «17 143 000 EUR»;
- 5) all'articolo 6, paragrafo 2, «90 000 EUR» è sostituito da «264 000 EUR»;
- 6) all'articolo 7, paragrafo 2, «1 136 000 EUR» è sostituito da «3 436 000 EUR»;
- 7) all'articolo 8, paragrafo 2, «4 800 000 EUR» è sostituito da «18 339 000 EUR»;
- 8) all'articolo 9, paragrafo 2, «210 000 EUR» è sostituito da «6 469 000 EUR»;
- 9) all'articolo 10, paragrafo 2, «2 500 000 EUR» è sostituito da «3 638 000 EUR»;
- 10) all'articolo 11, paragrafo 2, «82 500 EUR» è sostituito da «204 000 EUR»;
- 11) all'articolo 12, paragrafo 2, «1 260 000 EUR» è sostituito da «5 245 000 EUR»;
- 12) all'articolo 13, paragrafo 2, «180 000 EUR» è sostituito da «566 000 EUR»;
- 13) all'articolo 14, paragrafo 2, «306 000 EUR» è sostituito da «446 000 EUR»;
- 14) all'articolo 15, paragrafo 2, «577 800 EUR» è sostituito da «609 000 EUR»;
- 15) all'articolo 16, paragrafo 2, «270 000 EUR» è sostituito da «2 798 000 EUR»;
- 16) l'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 18

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi approvati a norma degli articoli da 2 a 16 copre:

- il 100 % (IVA esclusa) delle spese di acquisto dei kit di analisi e dei reagenti, fino a un importo massimo di 30 EUR per test, per i test eseguiti fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001 sugli animali di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 2000/764/CE della Commissione (*),
- il 100 % (IVA esclusa) delle spese di acquisto dei kit di analisi e dei reagenti, fino a un importo massimo di 15 EUR per test, per i test eseguiti fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2001 sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001,
- il 100 % (IVA esclusa) delle spese di acquisto dei kit di analisi e dei reagenti, fino a un importo massimo di 15 EUR per test, per i test eseguiti fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2001 sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.2, 4.2 e 4.3, del regolamento (CE) n. 999/2001,

(*) GU L 305 del 6.12.2000, pag. 35.»;

- 17) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo 2 sotto riportato:

«2. Gli importi massimi della partecipazione finanziaria della Comunità per ciascun programma di sorveglianza possono essere modificati alla luce delle relazioni di cui all'articolo 20. Il contributo comunitario complessivo non può comunque superare la somma di 65 850 000 EUR.»;
- 18) l'articolo 20, lettera b), è sostituito dal seguente testo:

«b) ogni mese deve essere presentata alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute; tale relazione deve pervenire entro quattro settimane dal termine del periodo su cui verte.»
- 19) l'articolo 20, lettera c), è sostituito dal seguente testo:

«c) anteriormente al 1° giugno 2002 deve essere presentata una relazione finale sull'esecuzione del programma sotto il profilo tecnico, corredata della documentazione probante in ordine alle spese sostenute e ai risultati conseguiti nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001; la relazione deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato;»
- 20) è aggiunto un allegato, corrispondente al testo di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO

ELENCO DEI PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA DELLA BSE

Aliquota e importo proposti per il contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota (acquisto di kit e reagenti)	Importo massimo (in EUR)
BSE	Belgio	100 %	2 748 000
	Danimarca	100 %	2 203 000
	Germania	100 %	17 143 000
	Grecia	100 %	264 000
	Spagna	100 %	3 436 000
	Francia	100 %	18 339 000
	Irlanda	100 %	6 469 000
	Italia	100 %	3 638 000
	Lussemburgo	100 %	204 000
	Paesi Bassi	100 %	5 245 000
	Austria	100 %	1 742 000
	Portogallo	100 %	566 000
	Finlandia	100 %	446 000
	Svezia	100 %	609 000
	Regno Unito	100 %	2 798 000
Totale			65 850 000»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1921/2000 della Banca centrale europea, del 31 agosto 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15) e il regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16) (BCE/2000/8)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 229 del 9 settembre 2000)

A pagina 35, punto 3), articolo 5 modificato, paragrafo 4, seconda colonna, diciassettesima e ventesima riga:

anziché: «... giornata lavorativa precedente ...»,

leggi: «... giornata lavorativa successiva ...».
